

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

È costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione, "**ECO+ECO S.r.l.**".

ARTICOLO 2

La società ha sede legale nel Comune di Venezia.

ARTICOLO 3

La durata della società è fissata fino a tutto il 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

OGGETTO

ARTICOLO 4

La società ha per oggetto la raccolta, la commercializzazione, la selezione, la preparazione per il riutilizzo, il riciclo, il trattamento e la valorizzazione energetica dei rifiuti mediante la costruzione e gestione di appositi impianti attraverso la gestione di servizi, anche in appalto, verso enti territoriali e/o soggetti privati.

Pertanto l'oggetto sociale si declina come segue:

- raccolta e trasporto dei rifiuti;
- la commercializzazione e/o l'intermediazione dei rifiuti e di materie derivate da procedimenti di recupero, riciclaggio o riutilizzo, anche mediante importazione ed esportazione;
- la selezione meccanica dei rifiuti per il recupero di materia;
- travaso e trasferimento dei rifiuti;
- la cernita, la lavorazione, la selezione e la trasformazione di rottami, avanzi, scarti materiale vetroso, cascami di vetro di metalli ferrosi e non ferrosi, di carta da macero, di stracci di gomma, di plastica, di inerti e di altri materiali da recupero o comunque riciclabili; il tutto in proprio e/o per conto di terzi;
- stoccaggio dei rifiuti consistente nelle operazioni di deposito preliminare nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva dei materiali;
- produzione di Combustibile Solido e Secondario e materiali combustibili, prodotti da rifiuti e da altre materie organiche anche di provenienza agro-industriale o derivanti dalla cura del verde pubblico e da biomasse, produzione di compost, biodigestato, biogas;
- la raccolta, il trasporto, il trattamento, la depurazione, il lavaggio e lo stoccaggio provvisorio dei contenitori destinati alla raccolta differenziata, anche per conto terzi;
- l'essiccamento dei fanghi da depurazione civile;
- la termovalorizzazione del Combustibile Solido e Secondario, di fanghi da depurazione civile e di biomasse nonché di altre tipologie compatibili con il recupero di calore e la produzione di energia elettrica;
- commercializzazione di energia elettrica;
- avvio a smaltimento delle frazioni di rifiuti non recuperabili e/o valorizzabili;
- gestione discariche per rifiuti urbani o speciali non pericolosi, sia in attività che post mortem, con tutte le attività connesse.
- la predisposizione di studi, ricerche e consulenza in materia di trasporto, trattamento e riciclaggio dei rifiuti.
- gestione di servizi a terzi di trasporto e trattamento dei rifiuti;

- partecipazione a "tender" e bandi di gara nazionali ed internazionali e relativa esecuzione concernenti i servizi inerenti al presente oggetto sociale.

La società ha inoltre per oggetto l'attività di:

1. acquisto, costruzione, gestione e vendita di impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.
2. trasporto di cose per conto terzi nazionali e internazionali, trasporti combinati nazionali, internazionali e intermodali, trasporti fluviali, marittimi e lagunari;
3. noleggio di veicoli con e senza autista in genere, sia con che senza il titolo autorizzativo, il noleggio, attrezzature, macchine operatrici, autogru e carrelli;
4. gestione officina, in proprio e/o conto terzi, per la manutenzione di veicoli stradali e natanti;
5. progettazione, costruzione e gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (energia solare, energia termica, energia eolica, energia elettrica, energia derivante dalla trasformazione dei rifiuti, materiali simili o recuperati);
6. progettazione, costruzione e gestione di impianti di teleriscaldamento e/o delle reti di teleriscaldamento anche in qualità di concessionario;
7. progettazione, costruzione e gestione di impianti di produzione di Biometano; vendita di biometano;

La società potrà condurre la propria attività d'impresa mediante l'utilizzo di aziende proprie sia di terzi per il tramite di relativi contratti di affitto.

La società potrà gestire ovvero concedere in gestione, anche parzialmente, gli impianti aziendali contemplati nell'oggetto sociale.

La società potrà comunque compiere qualsiasi attività industriale e commerciale che direttamente o indirettamente abbia attinenza con l'oggetto sociale.

Nei limiti di legge e strumentalmente al raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie inclusi l'emissione di titolo di debito e la prestazione di fidejussioni e garanzie, anche reali, in genere a favore di terzi che saranno ritenute necessarie, utili ed opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale e potrà anche assumere direttamente od indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società od imprese.

La società potrà anche creare e assumere rappresentanze e/o rapporti di collaborazione, concessioni o aziende, con altre società e/o organizzazioni italiane o estere aventi oggetto affine, connesso o complementare al proprio, e istituire filiali, sia in Italia che all'estero.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE - QUOTE - RECESSO - TITOLI DI DEBITO

ARTICOLO 5

Il capitale sociale è fissato in Euro 95.120.967,00 (novanta cinque milioni centoventi mila cento novecentosessantesette virgola zero zero) diviso in quote ai sensi dell'art 2468 c.c., attribuenti ai possessori tutti i diritti patrimoniali ed amministrativi ordinari previsti dal Codice Civile. Detto capitale potrà essere aumentato ai sensi di legge, anche mediante conferimento di beni in natura, ed esclusivamente destinato al raggiungimento degli scopi sociali.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del Codice Civile.

Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter Codice Civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi

ARTICOLO 6

I soci potranno concedere alla società finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

ARTICOLO 7

In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

A tal fine, il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante pec, indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione. La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti dei soci, che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro trenta giorni dalla ricezione della proposta.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale.

In caso di trasferimento a titolo gratuito o per un corrispettivo diverso dal denaro, oppure quando il prezzo richiesto è ritenuto eccessivo da almeno uno dei soci che ha esercitato il diritto di prelazione, il prezzo della cessione viene determinato da un esperto nominato dal tribunale su istanza della parte più diligente, con le modalità previste dalle presenti norme sul funzionamento della società per la determinazione del valore della partecipazione.

La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, consente al socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione. Il trasferimento deve comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla rinuncia al diritto di prelazione.

Il diritto di prelazione non si applica quando il socio è una società e trasferisce in tutto o in parte la propria partecipazione a favore di società controllante o controllata.

ARTICOLO 8

I Soci hanno diritto di recedere esclusivamente per l'intera loro partecipazione ai sensi di legge e con le modalità previste dall'art. 2473 del Codice Civile.

Si applicano le disposizioni del 2437 bis primo comma del Codice Civile per quanto concerne termini e modalità di esercizio.

ARTICOLO 9

La Società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione dei soci assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

TITOLO IV

ASSEMBLEA E DECISIONI DEI SOCI

ARTICOLO 10

L'assemblea dei soci sarà convocata secondo le disposizioni del presente statuto e potrà essere tenuta nella

sede sociale o altrove, purché in una delle Nazioni facenti parte della Unione Europea.

L'assemblea dovrà essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio; qualora particolari esigenze ex art. 2364 ultimo comma del Codice Civile lo richiedano, o se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, essa potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Di tale esigenza il Consiglio di Amministrazione farà partecipi i soci entro i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; l'avviso potrà contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza in seconda convocazione.

L'avviso è comunicato ai soci, ai consiglieri ed ai sindaci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione mediante qualunque mezzo, quali telegramma, posta elettronica certificata (pec), fax, raccomandata anche a mani purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento entro il suddetto termine.

Le assemblee possono essere tenute anche in audio o videoconferenza purché risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente al dibattito e di poter ricevere e trasmettere documenti. La riunione si riterrà svolta nel luogo ove è presente il Presidente.

L'accertamento degli adeguati collegamenti per garantire quanto precede compete a chi presiede l'Assemblea e di tanto dovrà farsi constare nell'apposito verbale.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita ricorrendo i presupposti dell'art. 2479 bis del Codice Civile.

ARTICOLO 11

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

I soci possono farsi rappresentare da altre persone nei limiti e secondo le forme di cui all'art. 2372 del Codice Civile.

ARTICOLO 12

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in caso di assenza o impedimento di questi, da persona eletta dai soci presenti.

L'assemblea può nominare, di volta in volta, un Segretario, anche non socio, che ne redige il verbale.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di Legge, ed inoltre qualora il Consiglio lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

ARTICOLO 13

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, più della metà del capitale sociale.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

L'assemblea delibera sui seguenti argomenti:

- a) nomina e revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente e/o Amministratore/i delegato/i
- b) nomina e revoca dei Sindaci e del Presidente del Collegio e/o dell'eventuale Revisore;
- c) remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione in relazione anche al risultato economico conseguito per ciascun esercizio;
- d) sostituzione o nomina di uno o più membri, venuti a mancare, del Consiglio di Amministrazione;
- e) quotazione in Borsa;
- f) operazioni straordinarie come fusioni, scissioni, incorporazioni, liquidazione e trasformazione;

L'assemblea delibera, inoltre, su proposta dell'organo amministrativo, sui seguenti argomenti:

- a) il Piano di Sviluppo Strategico Industriale della Società;
- b) i programmi di investimento ivi comprendendosi la modifica o la ridefinizione del Piano di Sviluppo Strategico Industriale della Società;
- c) investimenti di valore superiore a € 5.000.000,00 (cinque milioni virgola zero zero), se non previsti nel Piano di Sviluppo Strategico Industriale della società in quel momento vigente;
- d) alienazione e/o acquisto e/o affitto di impianti per un valore superiore a € 5.000.000,00 (cinque milioni virgola zero zero);
- e) affitto di azienda o di ramo di azienda per un valore superiore a € 5.000.000,00 (cinque milioni virgola zero zero);
- f) acquisizione, cessione di partecipazioni societarie o costituzione di società per un valore superiore a € 5.000.000,00 (cinque milioni virgola zero zero);
- g) emissione di titoli di debito;
- h) su ogni altro argomento che venga sottoposto alla sua deliberazione per iniziativa dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 14

L'assemblea per le decisioni previste dall'art 2479 n. 4 e 5 c.c. è validamente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, oltre la metà del capitale sociale.

ARTICOLO 15

Le decisioni dei soci avvengono in assemblea o per iscritto.

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di deliberazione che, a cura degli amministratori, deve essere inviata ai Rappresentanti Designati di tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

In caso di mancata indicazione del Rappresentante Designato e del relativo recapito, la comunicazione verrà inviata al Rappresentante Legale, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

Ai Rappresentanti Designati dei soci è assegnato il termine di sette giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso

temine, purché non inferiore a giorni tre e non superiore a giorni trenta.

La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o un'astensione.

La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto, salvi - ovviamente - i casi in cui la legge od il presente statuto richiedano diverse maggioranze.

L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i Rappresentanti Designati dei soci, a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta o con il momento di raggiungimento del quorum, se precedente;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 16

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione formato da tre a cinque membri.

Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, senza che spetti ad essi alcun diritto al risarcimento di eventuali danni.

Il Consiglio può nominare uno o più Amministratori Delegati, se non già indicati dall'assemblea, comunque previa autorizzazione dell'Assemblea stessa.

La nomina degli organi di amministrazione e di controllo avviene secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo.

ARTICOLO 17

Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria salvo quelli tassativamente riservati per legge all'assemblea ed a quelli assoggettati ai sensi del presente statuto all'approvazione dell'assemblea medesima.

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro incarico, potranno essere riconosciuti compensi determinabili annualmente dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega oltre la metà del capitale sociale.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio; la rappresentanza legale potrà essere conferita anche ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di tutti i Consiglieri ha la facoltà di nominare il direttore generale nonché procuratori "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti.

La Società si assume (fermo il disposto dell'art. 7 della legge 24 novembre 2003 n.326), ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.lgs. 18/12/1997 n. 472, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni o degli Enti che gestiscono tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della Società, siano essi Amministratori o terzi all'uopo delegati, commettono nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri. Tale assunzione è valida nei casi in cui la violazione sia stata commessa senza dolo ed è in ogni caso esclusa ai sensi di legge quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della Società e nei casi di particolari gravità.

ARTICOLO 18

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Nel caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 19

Il Consiglio è validamente convocato con lettera raccomandata anche a mani, posta elettronica o telefax spediti, a ciascun amministratore e a ciascun sindaco almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, o, nei casi di urgenza, con telegramma, posta elettronica o telefax da spedirsi almeno due giorni prima di quello dell'adunanza purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento.

In entrambi i casi deve essere chiaramente precisato l'elenco delle materie da trattare.

L'adunanza è comunque valida quando siano presenti tutti i componenti del Consiglio e tutti i componenti del Collegio Sindacale i quali dichiarino di essere a conoscenza degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in audio o videoconferenza purché risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente al dibattito e di ricevere o trasmettere documenti. La riunione si riterrà svolta nel luogo ove è presente il Presidente.

L'accertamento degli adeguati collegamenti per garantire quanto precede compete a chi presiede la riunione del Consiglio e di tanto dovrà farsi constare nell'apposito verbale.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, che redige i verbali.

Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione

(anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE E REVISORE CONTABILE

ARTICOLO 20

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile, nella ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 2409 bis, comma III, del Codice Civile, ferma la sussistenza in capo ai suoi componenti dei necessari requisiti di legge, qualora l'assemblea ordinaria non deliberi che il controllo contabile sia invece esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis, comma I, del Codice civile.

L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei presenti.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 del Codice Civile. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 19 del presente statuto.

ARTICOLO 21

Ai sensi dell'art. 2409 bis del Codice Civile, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale esercita i poteri e le funzioni di cui all'art. 2409 bis e seguenti del Codice Civile, in conformità alla normativa applicabile, ivi incluso il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 e s.m.i..

L'assemblea, nel nominare il revisore deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico.

TITOLO VII

BILANCIO ED UTILI

ARTICOLO 22

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo dovrà provvedere entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatta salva la facoltà prevista dal 2° comma dell'art. 9 del presente statuto, alla compilazione del bilancio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, osservando le disposizioni di legge in materia.

ARTICOLO-23

Sugli utili netti risultanti dal bilancio viene dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale con osservanza delle norme di cui all'art. 2430 del Codice Civile.

Gli utili residui verranno destinati a dividendo o a costituzione di altre riserve attraverso delibera assembleare adottata con il voto favorevole di almeno il 50,00% +1 del capitale sociale

TITOLO VIII

FORO COMPETENTE

ARTICOLO 24

Per tutte le controversie che insorgessero tra i soci e/o tra i soci e la società, ovvero promosse da o nei confronti degli amministratori e/o dei liquidatori, è competente il foro di Venezia

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 25

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento, le norme per la liquidazione, la nomina dei liquidatore o liquidatori saranno stabilite dall'assemblea, osservate le disposizioni di legge.

TITOLO X

NORME GENERALI

ARTICOLO 26

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi speciali in materia